

Codice A1813A

D.D. 22 luglio 2019, n. 2497

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 50/19 per lavori di sottomurazione della briglia sul Torrente Prebech a monte di localita' Mole', finanziati con OC n. 1/A18.000/534 del 12/09/2018 (codice intervento TO_A18_534_18_18), in Comune di Chianocco (TO).

Richiedente: Comune di Chianocco

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Chianocco, C.F. 01271840017, ad eseguire i lavori di sottomurazione della briglia sul Torrente Prebech a monte di località Molè, finanziati con OC n° 1/A18.000/534 del 12/09/2018 (codice intervento TO_A18_534_18_18), in Comune di Chianocco (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali elencati in premessa, da Tav. 1 a Tav. 17 oltre alla Relazione illustrativa (Allegato A) ed alla Relazione idraulica (Allegato B), agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore scrivente;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento, in ottemperanza alle NTC/2018, nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;
3. i massi costituenti la difesa spondale devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, provenire da cava di prestito ed essere a spacco con struttura compatta non geliva né lamellare; la dimensione dei massi da impiegare per la formazione della scogliera deve essere definita analiticamente affinché vengano scelte solo pezzature che non possono essere mobilizzate dalla corrente idrica, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza; in ogni caso i massi non possono avere volume e peso inferiore rispettivamente a 0,40mc e 10kN, ciò a prescindere dall'utilizzo del calcestruzzo quale legante;
4. il piano d'appoggio delle fondazioni della scogliera e della controbriglia va posto ad una profondità che in nessun caso potrà essere inferiore a quella stabilita dal progetto, ovvero, se fattibile in corso d'opera, ad una ancora maggiore sempre rispetto a quella più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, dandone informazione a questo Settore per gli eventuali assensi del caso;
5. la scogliera deve essere intasata di calcestruzzo sino alla sommità mantenendo i giunti aperti a vista per la parte in elevazione della stessa, nonché essere dotata di un sistema drenante per la riduzione delle pressioni a tergo;
6. l'opera spondale deve essere risvoltata verso valle per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte collegandosi al contrafforte in progetto, mentre il paramento esterno deve risultare raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; inoltre la rifilatura del terreno al di sopra del coronamento della scogliera va eseguita con riferimento al paramento interno dell'opera longitudinale, stabilizzando se del caso la superficie inclinata così ottenuta con georeti od altro sistema utile allo scopo purché nel rispetto del contesto ambientale (v. sezioni di progetto 24 e 25 e sezione lettera D),
7. il manufatto di difesa spondale va mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;

8. il disalveo della piazza di deposito per 135mc, finalizzato alla riprofilatura dello spazio di sedimentazione a tergo della briglia, deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, e gli stessi scavi devono avvenire in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva, per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di 50cm, ripetibili, fino a raggiungere il limite massimo di approfondimento che non potrà in nessun caso scendere al di sotto della quota minima della gaveta; l'operazione di disalveo non deve riguardare i massi di taglia superiore a 0,8mc, che vanno lasciati in posto;
9. al termine della riprofilatura la piazza di deposito deve presentare una configurazione caratterizzata da una sezione longitudinale rispetto all'alveo di magra dotata di una pendenza media non superiore al 5%, e da una sezione trasversale, a tutto alveo, tipicamente a corda molla, ciò per favorire sia il rallentamento del filone fluido aumentando in tal modo la possibilità di sedimentazione nello spazio fluviale definito dalla briglia ed anche per rendere più probabile uno scorrimento ordinario delle acque a distanza dal piede delle sponde esterne che segnano il perimetro della pertinenza fluviale, riducendo di conseguenza i fenomeni erosivi nello spazio prossimo alla base dei versanti;
10. è fatto divieto assoluto di asportare dal corso d'acqua materiale litoide demaniale d'alveo, pertanto i 135mc devono essere stoccati esclusivamente nel sito individuato dal progetto;
11. l'area di deponia va preparata con cura prevedendo, oltre all'eventuale smacchiatura, anche la rimozione della coltre superficiale di terreno vegetale poiché inadatta come piano d'appoggio, e la sagomatura di quest'ultimo secondo gradoni in contropendenza non inferiore al 5% per incrementare la stabilità dell'accumulo artificiale; i gradoni vanno previsti in numero tale da richiedere il minor scavo possibile di profilatura del fondo naturale;
12. lo stoccaggio del materiale di disalveo deve avvenire per banchi successivi e sovrapposti dando all'insieme un profilo stabile a gradoni, questi ultimi caratterizzati da una pendenza minima verso valle della superficie topografica di finitura tra il 2% ed il 3%, che è necessaria, unitamente alla previsione di un fosso di guardia di testa, per garantire un adeguato scolo delle acque ruscellanti e limitare di riflesso le infiltrazioni nel deposito a vantaggio dell'equilibrio gravitativo del riporto. Sempre nell'ottica di conferire maggiore stabilità gravitativa all'accumulo artificiale è necessario che l'andamento topografico finale venga consolidato al termine con la posa di biostuoie, a cui far seguire l'inerbimento mediante idrosemina od altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione del movimento di terra, da ripetersi negli anni avvenire fino a che la cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
13. il materiale di risulta proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti deve essere allontanato dall'alveo;
14. la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve avvenire nel rispetto degli articoli 37 e 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904;
15. il prodotto del taglio della vegetazione eseguito nell'alveo attivo e sulle sponde deve essere allontanato dai settori potenzialmente passibili di dissesto idraulico per evitare che una corrente idrica possa prenderlo in carico;
16. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino reso ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, di cui alla nota prot. n° 33688 del 12/04/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 18370 del 15/04/2019), che non viene allegato alla presente in quanto già nella disponibilità del soggetto autorizzato;
17. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
18. è a carico del Comune l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la ditta appaltatrice,

adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

19. al termine dei lavori tutte le aree interessate dall'intervento devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

20. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, e non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, ed il Comune terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari giuridicamente sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

22. spetta al soggetto autorizzato provvedere al monitoraggio dei luoghi e a mettere in campo, per tempo, tutte quelle azioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere saldi i luoghi con riferimento alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali cambiamenti del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), nonché del sito di deponia, particolarmente nel tratto tra le sezioni 5 e 6 di progetto, dove il riporto risulta in continuità morfologica con la ripa fluviale potenzialmente esposta ai processi erosivi; tutto ciò escludendo da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale, in quanto resta l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'intervento stesso, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assenti del caso;

23. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire nel tempo il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

24. deve essere trasmessa allo scrivente Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dell'intervento al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il Comune deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

25. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. for. Elio PULZONI